

Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2016, n. 18-3502

D.lgs. 502/1992, articolo 6. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma - per l'espletamento dei Corsi di Laurea e Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie. Anno Accademico 2015-2016. Spesa di Euro 608.350,67.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Il D.Lgs. n. 502/92, all'art. 6, comma 3, così come modificato dal D.Lgs. 517/93, prevede che le Regioni attivino appositi protocolli d'intesa con le Università per l'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie;

visto il Decreto Interministeriale 19.02.2009 con il quale il M.I.U.R. di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha regolamentato le classi di Laurea delle Professioni Sanitarie, ai sensi del D.L.gs. n. 502/1992 e s.m.i.;

visto il D.M. 08.01.2009, con il quale il M.I.U.R. ha, inoltre, determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;

dato atto che, a partire dall'anno accademico 2004/2005, la Regione Piemonte collabora con l'Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia A. Gemelli di Roma – per l'espletamento del corso di laurea in Infermieristica e, dall'anno accademico 2008/2009, per l'espletamento del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, al fine di garantire un gettito formativo dei professionisti sanitari adeguato alla programmazione annuale regionale determinata ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

vista la comune intesa tra le parti Regione-Università, raggiunta nell'ambito del Gruppo Tecnico riunitosi in data 18 maggio 2016, a confermare per l'Anno Accademico 2015/2016 l'avvio del Corso di Laurea in Infermieristica per n. 50 allievi e per n. 15 allievi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino, nonché per 15 allievi del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC);

visto l'art. 9 dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, quale allegato A del presente provvedimento, relativo agli oneri finanziari a carico della Regione, nonché i criteri di finanziamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, stabiliti con D.G.R. n. 9-6637 del 03/08/2007;

tenuto conto che l'Università Cattolica del Sacro Cuore, conformemente a quanto deliberato dagli Organi Direttivi dell'Ateneo, trasferisce per l'a.a. 2015-16 agli Enti sedi dei corsi un importo pari al 100% della tassa di iscrizione in vigore nel medesimo anno accademico per ogni studente iscritto ai suddetti corsi di laurea, calcolato in base al numero degli studenti regolarmente iscritti non esonerati dalle tasse, per il potenziamento delle attrezzature, dei materiali, dei servizi didattici e delle attività a favore degli studenti dei corsi (*nuovi hardware e software, acquisto libri, riviste, materiale audiovisivi*);

tenuto conto, altresì, che allo scopo di operare un piano di contenimento delle spese e di rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate, gli Enti sedi dei corsi hanno rivisto la propria organizzazione e gestione didattica nell'ottica di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza;

considerato che per la realizzazione dei corsi di laurea attivati nell'a.a. 2015/2016 la spesa regionale complessiva è pari a € 608.350,67, per quanto sopra riportato, nonché sulla base della programmazione didattica e dei criteri di cui alla D.G.R. n. 9 – 6637 del 3/08/2007, così come disciplinato dall'art. 9 del suddetto schema di Protocollo d'Intesa;

dato atto che ne consegue, pertanto una diminuzione di spesa regionale rispetto agli Anni Accademici precedenti;

visti gli esiti emersi dall'incontro del 19 dicembre 2014, nel quale la Commissione Paritetica Regione-Università, istituita ai sensi dell'art. 9 della L.R. 06.08.2007, n. 18, ha approvato la proposta di fabbisogno formativo per l'Anno Accademico 2015/2016;

dato atto che in data 12 gennaio 2015 sono stati sentiti i Collegi e le Associazioni professionali di categoria per un confronto sulla determinazione dei fabbisogni formativi per le professioni sanitarie, per l'anno accademico 2015/2016;

richiamato il Decreto Ministeriale 3 luglio 2015, n. 465 "Programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie a.a. 2015-2016";

richiamato, altresì, il Decreto Ministeriale 7 agosto 2015, n. 584 "Programmazione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea magistrale delle Professioni sanitarie a.a. 2015/2016";

considerato che il presente provvedimento, adottato in adempimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., riveste interesse regionale esclusivo per soddisfare le specifiche esigenze professionali del S.S.R., la Regione si fa carico delle spese contrattuali relative all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984;

atteso che ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il Protocollo d'Intesa Regione-Università, il cui schema è allegato, al presente provvedimento dovrà essere sottoscritto, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale unanime;

visto l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.;

visto il D.I. 19.02.2009;

visto il D.M. 08.01.2009;

visto l'art. 39 della L.R. n. 8/1984;

vista la L.R. n. 23/2008;

vista la L.R. del 6/04/2016, n. 6;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 502/1992, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" di Roma, per l'Anno Accademico 2015/2016, secondo quanto indicato negli allegati A), 1) e 2), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'espletamento dei seguenti corsi di laurea:

- Corso di Laurea in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino;
- Corso di Laurea in Terapia Occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC),

- di stabilire che la spesa relativa ai corsi di laurea attivati nell'a.a. 2015/2016 è pari ad una somma complessiva di € 608.350,67, che trova copertura mediante le risorse finanziarie della Direzione Sanità A14000 stanziata sul bilancio regionale per l'Esercizio Finanziario 2016, così ripartita:

- € 156.623,94 per il Corso di Laurea in Terapia Occupazione presso il Centro di Recupero e di Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" – Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC) di cui allo stanziamento sulla UPBA1406A1 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016 (Cap. 189283/16 – Ass. n. 100636), (Missione 13, Progr. 01);
- € 451.726,73 per l'espletamento del Corso di Laurea in Infermieristica ed il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso la Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino, tramite il finanziamento indistinto alle A.S.R. di cui alla UPBA1407A1 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016, (Missione 13, Progr. 01);

- di prevedere, considerato l'interesse esclusivo di questa amministrazione regionale ad approvare il presente provvedimento, che le spese contrattuali relative all'imposta di bollo siano a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. n. 8 del 23 gennaio 1984;

- di demandare al Presidente della Regione la stipula del suddetto Protocollo d'Intesa;

- di prevedere, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 bis, dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che il suddetto Protocollo d'Intesa Regione-Università, debba essere sottoscritto dalle parti interessate, pena la nullità dello stesso, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - FACOLTA'
DI MEDICINA E CHIRURGIA - ROMA - PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA E DI
LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
(ANNO ACCADEMICO 2015/2016)**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, rappresentata dal Presidente pro - tempore della Regione....., nato ae domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n.165,

E

L'Università Cattolica del "Sacro Cuore" con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1 (C.F. 02133120150) rappresentata dal Rettore Pro tempore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore,, nato ae domiciliato ai fini della presente convenzione in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1.

PREMESSO

- che l'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 come successivamente modificato e integrato, disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e le Università per la formazione del personale infermieristico ed ostetrico, tecnico sanitario, della riabilitazione e della prevenzione;
- che ai sensi del sopracitato articolo, le Regioni e le Università stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione, nell'ambito del S.S.N., del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;
- che con decreto del Ministero della Sanità emanato di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica il 29.03.2001, in attuazione dell'art. 6 della legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui all'art. 6.3 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni nelle seguenti fattispecie: "professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica" "professioni sanitarie riabilitative" "professioni tecnico - sanitarie" e "professioni tecniche della prevenzione";
- che il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, emanato il 3 novembre 1999, n. 509, contiene il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, modificato dal Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, emanato il 22 ottobre 2004, n. 270;

./.

- che il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato il 19 febbraio 2009, determina le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;
- che con Decreto Ministeriale 08 gennaio 2009, il MIUR ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;
- che le Regioni e le Università nel rispetto dei requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture da disciplinare ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, individuano le strutture ospedaliere ed extraospedaliere che partecipano alla formazione per i Corsi di Laurea e per le Lauree Magistrali delle professioni sanitarie;
- che i requisiti di idoneità per l'accreditamento delle strutture presso le quali svolgere i corsi di laurea universitaria delle professioni sanitarie sono stati approvati con D.M. del 24 settembre 1997;
- che con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, recentemente modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;
- che la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Roma intendono disciplinare le modalità della reciproca collaborazione per la formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione nell'ambito del S.S.R., procedendo alla sottoscrizione del presente protocollo;
- che la Regione Piemonte e l'Università Cattolica ritengono di reciproco interesse istituire il rapporto convenzionale per l'attivazione dei seguenti Corsi di laurea:
 - Infermieristica e Scienze infermieristiche e ostetriche presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo";
 - Terapia occupazionale presso il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC);
- che le predette strutture sono idonee alla formazione a norma di legge e intendono procedere alla sottoscrizione degli accordi attuativi del presente Protocollo;
- che gli organi accademici e direttivi dell'Università Cattolica hanno parimenti approvato il presente Protocollo di intesa, autorizzandone la stipula;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1
(Oggetto del Protocollo)**

1. Fermo restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Regione e l'Università Cattolica per l'attivazione del Corso di Laurea in Infermieristica, del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale in accordo al D.I. 19.02.2009, sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. La sede del Corso di Laurea in Infermieristica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche di cui alla presente convenzione è la Piccola Casa della Divina Provvidenza - "Ospedale Cottolengo" di Torino.
3. La sede del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale di cui alla presente convenzione è il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC).
4. L'attività presso le suddette sedi dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale sono regolamentate attraverso opportuni accordi attuativi, stesi secondo lo schema riportato in All. 1.

**ART. 2
(Programmazione)**

1. Sulla base della programmazione regionale vengono definiti il fabbisogno formativo, le strutture e le risorse da impegnare per l'attività di formazione, nonché altri fattori che possono avere incidenza sui corsi da attivare. Tali atti dovranno essere adottati in tempo per consentire la determinazione del numero degli iscrivibili, mediante l'emanazione entro il 30 aprile di ciascun anno, dello specifico decreto del Ministero della Salute di concerto con il M.I.U.R.

**ART. 3
(Modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio)**

1. Le sedi di tirocinio devono ottemperare ai requisiti previsti dagli accordi internazionali tra cui quanto citato dalla Commissione della Comunità Europea, comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica e da quanto disposto dal D.L.vo 206/97. I requisiti di accreditamento sono quelli di cui al D.M. 24/09/97 e le Parti si impegnano a rivedere i criteri di accreditamento sulla base delle indicazioni.

./.

2. L'Università e le sedi di Corso di Laurea, di cui alla presente convenzione, stipulano annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate dai Corsi di Laurea come sedi di tirocinio, sulla base delle necessità didattiche (All. 2).

ART. 4 (Personale docente)

1. L'Ordinamento didattico e le norme generali dei Corsi di laurea triennale e dei Corsi di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie sono quelli previsti nel Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Cattolica emanato con Decreto Rettorale 29 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Università assicura l'insegnamento delle discipline previste dagli Ordinamenti didattici, mediante personale docente medico e non, del S.S.N. e/o delle strutture pubbliche e private convenzionate, che siano in possesso di adeguati requisiti professionali e culturali e tenuto conto dell'esperienza didattica dal medesimo acquisita, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma terzo, del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni e da Docenti propri.
3. L'affidamento degli insegnamenti è effettuato dall'Università Cattolica secondo le vigenti normative in materia.
4. Si potranno prevedere accordi con la Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Torino e del Piemonte Orientale per l'affidamento di alcuni insegnamenti.
5. Per lo svolgimento completo ed adeguato della didattica, in particolare per quella svolta a piccoli gruppi, per seminari ed esercitazioni, viene prevista la possibilità di integrare il personale docente con collaboratori alla didattica.

ART. 5 (Tutorato - Tirocinio professionale - Coordinamento del Corso)

1. La Piccola Casa della Divina Provvidenza "Ospedale Cottolengo" di Torino individuata quale sede del Corso di Laurea in Infermieristica e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e il Centro di Recupero e Rieducazione Funzionale "Mons. Luigi Novarese" Associazione Silenziosi Operai della Croce di Moncrivello (VC) individuata quale sede del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale, si impegnano a mettere a disposizione le strutture didattiche ed assistenziali per la realizzazione delle attività teorico-pratiche e, nel contempo, assicurano nelle stesse lo svolgimento delle attività di tutorato e di tirocinio professionale secondo le norme vigenti anche mediante appositi accordi con Università, Aziende Sanitarie, I.R.C.C.S. e altre istituzioni pubbliche/private accreditate.

2. Nell'ambito dell'attività didattica è prevista l'attività di tutorato. Ai tutori viene affidata la cura di un numero di studenti non superiore a 15. I tutori sono scelti dal Consiglio della Struttura didattica di norma tra il personale docente con professionalità specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto nei ruoli del S.S.N. o dipendente delle Università, o di Enti e/o strutture accreditate ed in possesso dei requisiti di massima qualificazione prevista dagli ordinamenti vigenti e con comprovata esperienza didattica.
3. Di fronte a una riscontrata effettiva carenza di una disponibilità di ore per attività di tutorato si concorda di sopperire alla stessa con l'identificazione, nell'ambito delle Aziende sedi di tirocinio, di personale con funzioni di tutore.
4. Per l'organizzazione delle attività relative alle discipline che costituiscono l'area degli insegnamenti specifici professionali, il Consiglio della Struttura Didattica nomina un Coordinatore delle attività formative professionalizzanti appartenente allo stesso profilo del Corso di Laurea tra i docenti professionali del Corso di Laurea in possesso della più elevata qualificazione e documentata esperienza in campo formativo specifico, in servizio presso la struttura sede del corso o presso una struttura convenzionata.
5. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti è responsabile, sotto la supervisione del Coordinatore della Struttura Didattica, della attuazione del progetto didattico proposto dal Consiglio della Struttura Didattica e approvato dal Consiglio di Facoltà.
6. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti coordina l'organizzazione e la gestione delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto didattico.
7. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti rimane in carica un triennio e può essere rinominato. Nello svolgimento dei propri compiti il Coordinatore opera in stretta sintonia e collaborazione con i docenti e con il Coordinatore della Struttura Didattica che è il Rappresentante ufficiale del Corso di Laurea.

ART. 6 (Organi del Corso)

1. Gli organi dei Corsi di laurea in Infermieristica, Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e laurea in Terapia Occupazionale previsti dai relativi ordinamenti sono:
 - a) il Consiglio della struttura didattica, costituito da tutti i docenti del Corso e dal Coordinatore delle attività formative professionalizzanti;

- b) il Coordinatore della Struttura Didattica che è eletto tra i Professori di ruolo dell'Università Cattolica che ne fanno parte e rimane in carica per quattro anni accademici.

ART. 7
(Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica)

1. Il Gruppo Tecnico Regione Piemonte - Università Cattolica composto da 3 componenti indicati dalla Regione Piemonte Assessorato alla "Sanità, Livelli Essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria" e 3 componenti indicati dall'Università Cattolica, provvede ad esaminare periodicamente le risultanze delle attività dei Corsi di laurea ed a fornire gli elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa afferenti al presente Protocollo, oltre che a fornire proposte per l'eventuale suo aggiornamento, ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.
2. La Regione si impegna a rappresentare in sede di Commissione Paritetica di cui all'art. 5 L.R. n. 18/07 quanto previsto dal presente Protocollo nell'ambito della programmazione delle attività formative in argomento.

ART. 8
(Attività di Segreteria)

1. L'Università assicura l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio; la Regione, tramite le Sedi formative, assicura le risorse per l'organizzazione delle segreterie didattiche di supporto all'organizzazione ed al funzionamento dei Corsi di Studio.

ART. 9
(Oneri)

1. La Regione determina, sulla base del piano finanziario di cui ai punti successivi del presente articolo, il limite del concorso del Fondo Sanitario Regionale agli oneri connessi alla formazione delle figure professionali di cui al presente Protocollo d'intesa. Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione dei Corsi di Laurea vengono quantificati in piani finanziari relativi all'intero ciclo formativo e predisposti per annualità di corso tenendo conto di:
 - numero di studenti iscritti;
 - strutture didattiche (aule, laboratori, attrezzature, arredi e materiali didattici);
 - servizi amministrativi;

- servizi per studenti e tutorato;
 - attività didattiche teoriche e tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti);
 - seminari interdisciplinari;
 - stages fuori sede.
2. L'Università Cattolica e la Regione definiscono d'intesa, contestualmente al piano finanziario, gli oneri che assumono a proprio carico.
3. L'Università Cattolica:
- retribuisce il personale docente, tecnico e tecnico-amministrativo proprio dipendente, specificatamente addetto alle attività didattiche e di supporto relative ai Corsi di Laurea;
 - garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a norma del D.P.R. 30/06/65 n. 1124 e successive modificazioni, nonché la Responsabilità Civile contro terzi;
 - contribuisce, ove si verifichi la necessità, con proprie strutture, arredi, attrezzature e materiale didattico.
4. La Regione assicura il concorso finanziario determinato annualmente tenendo conto dei costi di:
- retribuzione del personale, specificatamente addetto alle attività formative (docenza formale, attività tecnico-pratica, tirocini guidati, e tutorato, ecc.), e alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e di supporto alle attività formative nelle strutture interessate dai Corsi di Laurea;
 - tutela sanitaria degli studenti afferenti ai Corsi (visite periodiche e non, riduzione dei rischi biologici, chimici, fisici e psichici);
 - eventuali servizi per gli studenti (secondo quanto sarà definito negli accordi attuativi a livello aziendale);
 - eventuali rimborsi spese al personale per attività fuori sede;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e arredi messi a disposizione dalle strutture sedi dei corsi.

ART. 10
(Ammissione ai Corsi e prova finale)

1. L'ammissione ai Corsi è effettuata dall'Università Cattolica nel rispetto delle delibere relative alle modalità di ammissione adottate dagli Organi centrali dell'Università Cattolica e il numero degli studenti iscrivibili annualmente è determinato in base alle esigenze della programmazione regionale e decretato dal M.I.U.R. di concerto con il Ministero della Salute.
2. Per l'accesso ai corsi da parte degli studenti, si terrà conto di:
 - accertamento medico dell'idoneità psico-fisica alla mansione specifica (i discenti sono equiparati a "lavoratore", ai sensi dell'art. 2, comma A, del D. Lgs n. 81/2008).
 - I referti relativi ad ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso una Istituzione sanitaria accreditata.

ART. 11
(Vigenza del protocollo d'intesa)

1. Il presente Protocollo ha durata per l'Anno Accademico 2015/2016 e può essere rinnovato con appositi provvedimenti degli Enti sottoscrittori. In ogni caso esso rimane in vigore sino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.
2. Il presente accordo è suscettibile di modificazioni per l'adeguamento alle normative e/o direttive emanate dal MIUR e/o dal Ministero della Salute con riferimento ai protocolli di intesa in tema di formazione del personale sanitario e/o per verificate esigenze organizzative e funzionali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Protocollo di intesa si rinvia alla normativa vigente.
4. In caso di controversia tra le Parti circa la corretta esecuzione e/o interpretazione del presente protocollo il Foro competente è quello di Torino.

ART. 12

(Spese di bollo e registrazione)

1. Considerato che il presente Protocollo d'Intesa riveste interesse regionale esclusivo, le spese contrattuali relative all'imposta di bollo sono a carico della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8.
2. Il presente Protocollo d'Intesa sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

REGIONE PIEMONTE
Il Presidente Pro-tempore

.....

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL "SACRO CUORE"

Il Rettore Pro-tempore

.....

./.

ALLEGATO 1)

SCHEMA TIPO DI ACCORDO ATTUATIVO TRA LA SEDE DEL CORSO DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE E L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA e/o LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ANNO ACCADEMICO

La Sede di Corso di Laurea codice fiscale, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Legale Rappresentante nato a il..... domiciliato ai fini della presente convenzione a in

E

l'Università Cattolica del "Sacro Cuore", con sede legale a Milano, L.go Agostino Gemelli, 1 (C.F. 02133120150), rappresentata dal, Prof., nato a il, domiciliato ai fini della presente convenzione a, autorizzato dal con delibera del

premesso che

è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" per l'attivazione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università Cattolica e, Sede di Corso di Laurea sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo dei seguenti Corsi di Laurea e/o Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie per l'anno:

.....
.....
.....
.....

realizzano le sottoindicate attività didattiche:

.....
.....
.....
.....

./.

Art. 2

La Sede del Corso di Laurea e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

La Sede del Corso di Laurea specifica, nella tabella 1 allegata, quali strutture, aule, "palestre" ed altri locali, mette a disposizione per il funzionamento dei Corsi di Studio di cui all'art. 1.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa del Corso di Studio.

La Sede del Corso di Laurea, al fine di garantire l'attività di segreteria didattica per 5 giorni la settimana per tutto l'anno accademico, individua le unità di personale con funzioni di segreteria ed ausiliarie, come specificato nella tabella 2, in conformità all'art. 8 del Protocollo d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

La Sede del Corso di Laurea attua quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del Protocollo di intesa Università - Regione.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base di quanto definito all'art. 9 (Oneri) del Protocollo d'Intesa Università - Regione.

L'Università, conformemente a quanto deliberato dagli Organi Direttivi dell'Ateneo, trasferisce per l'a.a.2015-16 all'Ente sede dei corsi un importo pari al 100% della tassa di iscrizione in vigore nel medesimo anno accademico per ogni studente iscritto ai corsi oggetto del presente Accordo, calcolato in base al numero degli studenti regolarmente iscritti non esonerati dalle tasse.

L'Ente sede del corso si impegna a utilizzare tali somme esclusivamente per il potenziamento delle attrezzature, dei materiali, dei servizi didattici e delle attività a favore degli studenti dei corsi (*nuovi hardware e software, acquisto libri, riviste, materiale audiovisivo*), con obbligo di rendicontazione, e sulla base di quanto proposto in seno al Consiglio della struttura didattica.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.L.vo 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.L.vo, devono essere intesi come "lavoratori", ed in tal senso l'Ente, sede del Corso di Laurea, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

a) provvede agli accertamenti medici nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica (art. 41 D.Lgs 81/2008);

b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.L.vo n. 81/2008 così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, con produzione di attestazione finale;

c) si impegna a far conoscere ad ogni studente, che è tenuto alla loro osservanza, le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-pratico;

d) si impegna a dare notizia all'Università dei giudizi di idoneità alla mansione specifica formulati ai singoli discenti.

Art. 7

La Sede del Corso di Laurea si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

La Sede del Corso di Laurea manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Art. 8

La Sede del Corso di Laurea e l'Università convengono che le verifiche e/o le controversie relative al presente Accordo, vedranno quale organo competente il foro di Torino.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità del Protocollo d'Intesa di cui in Premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Protocollo di Intesa.

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al Protocollo d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Prof.

Il Direttore Generale

Tabella 1 dell'Accordo Attuativo

Risorse didattiche e strutture

Strutture per lo svolgimento di attività di tirocinio

Laboratori didattici

Aule

Biblioteche

Palestre

Segreterie didattiche

Servizi agli Studenti:

- locali spogliatoio;
- accesso alla mensa (secondo le modalità stabilite dalla sede del corso), ovvero locali idonei per il consumo dei pasti;

Tabella 2 dell'Accordo Attuativo

Unità di personale addetto alle attività di Segreteria

Personale:

.....

ALLEGATO 2)

SCHEMA TIPO DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO (ex art. 3 del Protocollo) TRA L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - LA SEDE FORMATIVA DEL CORSO DI LAUREA..... E LA STRUTTURA SANITARIA, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DA PARTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN (CLASSE) ANNO ACCADEMICO

TRA

- L'Università Cattolica del Sacro Cuore (C.F. 02133120150) - con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1, nella persona del Rettore o suo delegato, nato ail..... per il presente atto domiciliato per la carica in Milano, Largo Agostino Gemelli, 1
- La sede formativa del Corso di Laureacon sede in, C.F. n. e Partita I.V.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, nato a, il..... per il presente atto domiciliato presso

E

- La Struttura Sanitaria sede di tirocinio - con sede in, Via, CF/Partita I.V.A., nella persona del suo Legale Rappresentante, nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso

PREMESSO CHE

- è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa fra la Regione Piemonte e l'Università Cattolica del Sacro Cuore per l'attivazione dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, di cui alla DGR n. del .../.../....., così come previsto dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;
- all'art. 3 del suddetto Protocollo d'Intesa ("modalità di individuazione delle strutture idonee a costituire sedi di tirocinio") è previsto che le Università e le Sedi di Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie, stipulino annualmente opportuni disciplinari attuativi con le Aziende o strutture private accreditate, individuate come sedi di tirocinio sulla base delle necessità didattiche;
./.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Attività didattiche di tirocinio)

Il Corso di Laurea, la Sede formativa del Corsoe la Struttura Sanitaria individuata quale sede di tirocinio, sulla base di quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa Università-Regione succitato, nell'ambito del percorso formativo del Corso di Laurea per l'anno accademico....., realizzano le seguenti attività:

1. attività di tirocinio ordinario, nei periodi previsti dalla programmazione didattica (Tabella 1).
2. attività di tutorato clinico: per l'apprendimento in ambito clinico professionale sono previsti tutori clinici nella proporzione di un (1) tempo pieno lavoro ogni 15 studenti.

I tutori clinici appartengono, di norma, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito il Corso di Laurea..... e sono nominati, con incarichi annuali, dal Consiglio della Struttura didattica, su proposta del Coordinatore in collaborazione con il Referente individuato dalla Struttura Sanitaria sede di tirocinio, di norma tra i docenti e scelti presso le strutture sanitarie in cui si svolge l'attività di apprendimento in ambito clinico-professionale.

I tutori clinici:

- concorrono all'organizzazione e attuazione delle attività professionali pratiche globali;
- supervisionano e guidano gli studenti nell'attività formativa pratica di tirocinio professionale;
- concorrono alla valutazione formativa e certificativa di ciascun periodo di tirocinio;
- partecipano alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove.

L'attività tutoriale prevede inoltre:

- la partecipazione alle riunioni di coordinamento generale del corso
- la partecipazione ai gruppi di lavoro inerenti la progettazione didattica
- la frequenza ad eventuali corsi di formazione per tutori clinici.

L'attività di cui sopra è svolta dai tutori clinici nelle Strutture sede di tirocinio (Tabella 2).

3. attività di guida di tirocinio: la funzione di guida di tirocinio è affidata ad operatori esperti identificati tra quelli afferenti ai diversi servizi.

La funzione di guida di tirocinio prevede le seguenti responsabilità e attività:

- affiancamento dello studente durante l'attività di apprendimento clinico, coadiuvando il tutore clinico rispetto alla valutazione e alle attività didattiche connesse al tirocinio;
- partecipazione a percorsi di studio e approfondimento clinico dello studente durante il percorso;

./.

- frequenza a corsi di formazione per guida di tirocinio;
- partecipazione alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatori e simulatori durante le prove.

L'attività di cui sopra è svolta nelle sedi di tirocinio, sotto la responsabilità dei tutori clinici, da professionisti dello stesso profilo professionale degli studenti in formazione, laddove necessario.

Il Coordinatore è responsabile della funzione didattica dei tutori clinici e della qualità didattica del tirocinio nelle Strutture.

L'elenco degli studenti dei Corsi di Laurea che svolgeranno attività di tirocinio in ciascuno dei periodi programmati sarà comunicato tempestivamente dal Coordinatore del Corso di Laurea al Referente individuato dalla Struttura Sanitaria sede di tirocinio.

ART. 2 (Diritti e doveri del tirocinante e dell'Azienda)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a far conoscere ad ogni tirocinante le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio, sulla base della valutazione del rischio specifico riferito alla struttura interessata, procede all'ulteriore eventuale profilassi, assumendone la responsabilità, e si impegna a darne formale comunicazione all'Università.

Nel corso del tirocinio e comunque durante la permanenza in Azienda il tirocinante è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza durante il periodo di tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dai progetti attuativi.

In relazione a quanto sopra, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che la Struttura Sanitaria sede di tirocinio intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporti di lavoro. Il tirocinante non può vantare nei confronti della Struttura Sanitaria sede di tirocinio alcun diritto di tipo retributivo.

ART.3 (Formazione dei formatori)

Il Corso di Laurea..... propone la formazione dei tutori clinici, anche attraverso corsi ECM, utilizzando una quota del finanziamento regionale; la Struttura Sanitaria sede di tirocinio garantisce la partecipazione dei tutori clinici alla formazione tutoriale programmata dal Corso di Laurea.....

./.

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio promuove direttamente la formazione degli operatori guida di tirocinio, anche attraverso corsi ECM progettati assieme al Corso di Laurea.....

ART. 4 (Copertura assicurativa)

L'Università garantisce la copertura assicurativa per responsabilità civile degli studenti relativamente ai rischi e agli infortuni connessi all'attività formativa.

La Struttura sanitaria, sede di tirocinio, garantisce la copertura assicurativa agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche (tirocini guidati, esercitazioni di laboratorio, attività professionalizzanti, ecc.).

ART. 5 (Servizi agli studenti)

La Struttura Sanitaria sede di tirocinio provvederà a garantire agli studenti locali idonei per il consumo dei pasti, spogliatoi e locali per attività didattiche correlate al tirocinio.

ART. 6 (Allontanamento del tirocinante)

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, la Struttura Sanitaria sede di tirocinio può chiedere al Corso di Laurea..... l'allontanamento definitivo o temporaneo dello studente, accompagnando tale richiesta da una relazione scritta indirizzata al Coordinatore di Struttura Didattica e al Coordinatore delle attività professionalizzanti.

ART. 7 (Oneri finanziari)

Gli oneri finanziari sostenuti per il personale che svolge attività tutoriale messo a disposizione, sono a carico della Struttura Sanitaria sede di tirocinio che riceverà un rimborso, ove richiesto, dalla sede del Corso di Laurea....., che gestisce il relativo finanziamento, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Università - Regione.

ART. 8 (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata annuale ed è rinnovabile attraverso apposito atto formale delle Parti contraenti.

ART. 9 (Disposizioni Finali)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente disciplinare si fa riferimento al Protocollo di Intesa Università/Regione.

Letto, firmato e sottoscritto

./.

Il Rettore o suo delegato

.....

Il Legale Rappresentante della Sede formativa del Corso

.....

Il Legale Rappresentante
della Struttura Sanitaria sede di tirocinio

.....

./.

TABELLA 1 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**PROGRAMMAZIONE GENERALE DEL TIROCINIO
ANNO ACCADEMICO**

PERIODO	Anni di Corso
Dal al	

./.

TABELLA 2 DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO

**SEDI DI TIROCINIO E TUTORI CLINICI INDIVIDUATI
PER L'ANNO ACCADEMICO**

ELENCO DEI TUTORI CLINICI

COGNOME	NOME	STRUTTURA SANITARIA SEDE DI TIROCINIO	PRESIDIO	SERVIZIO/REPARTO	% TEMPO LAVORO PROGRAMMATO